



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e
la Sardegna

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 3

Cod. intervento PNRRRM2C3I1.2P

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1.2. "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"

PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - Lazio

	Nome dell'Opera	CUP (1)	Importo PNRR
1	DAG - Via Tronto	D82C21000430001	€ 1.260.000,00
2	Ministero della Giustizia - Via Arenula	D89J21001810001	€ 8.917.428,00
3	Corte d'Appello Via Varisco	D89J21001800001	€ 2.150.000,00
4	Piazzale Clodio - Edificio A	D89J21001790001	€ 16.900.000,00
5	Piazzale Clodio - Edificio B	D89J21001780001	€ 10.580.000,00
6	Piazzale Clodio - Edificio C	D89J21001770001	€ 9.198.921,00
7	UNEP presso Corte d'Appello (Viale G. Cesare)	D89J21001760001	€ 1.865.000,00
8.a	Corte Suprema di Cassazione (1)	D89J21002890001	€ 19.422.500,00
8.b	Corte Suprema di Cassazione (2)	D89J21001830001	€ 16.542.500,00
8.c	Corte Suprema di Cassazione (3)	D89J21001820001	€ 24.375.000,00
9	Tribunale Ordinario - Via Lepanto (Sezione Civile e Lavoro)	D89J21001750001	€ 25.880.000,00
10	Casellario Giudiziario (piazza Firenze)	D89J21001740001	€ 1.944.000,00

¹ Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dalla legge del 14 settembre 2020, n. 228, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

11	Tribunale Minorenni Via dei Bresciani	D89J21001730001	€ 1.161.901,00
12	Aule Bunker Casale San Basilio	D89J21001720001	€ 5.851.000,00
13	D.N.A.	D89J21001710001	€ 10.824.500,00
14	Ministero della Giustizia – Roma - Caserma Manara – LOTTO 2A	D89J21003560001	€ 750.000,00
15	Ministero della Giustizia - Latina –Cittadella Giudiziaria	D89J21003570001	€ 5.800.000,00
16	Ministero della Giustizia - Velletri - Cittadella Giudiziaria –Ampliamento	D17B18000070001	€ 9.700.000,00
Importo Interventi OO.PP. - Lazio			€ 173.122.750,00

PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - Sardegna

	Nome dell’Opera	CUP	Importo PNRR
1	Cagliari – Palazzo di Giustizia – Piazza della Repubblica	D27H21000520001	€ 7.421.000,00
2	Cagliari - Tribunale per i Minorenni – via Dante	D27H21000530001	€ 3.642.000,00
Importo Interventi OO.PP. - Sardegna			€ 11.063.000,00

Importo Complessivo	€ 184.185.750,00
----------------------------	-------------------------

TRA

Il Ministero della Giustizia (C.F. 97591110586), avente sede legale in Roma, Via Arenula, n. 70, rappresentato dal Dott. Massimo Orlando, Direttore generale dei beni, servizi e delle tecnologie del Ministero della giustizia (di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”)

E

il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (C.F. 97350070583) rappresentato dal Provveditore dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico (di seguito “Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR”)

di seguito indicate anche come “**parti**”

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 ed approvato dal Consiglio europeo con decisione di esecuzione del 6/15 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

TENUTO CONTO che ad oggi non risulta ancora essere stata attivata la struttura di cui all'art.8 del D.L. 77/2021

VISTO l'Investimento della Missione 2, Componente 3, 1.2. – “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 411.739.000,00;

RILEVATA la necessità di affidare le attività relative all'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1 per l'**importo complessivo di € 184.185.750,00**;

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

CONSIDERATO l'articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste.

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *"(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico"* e che *"La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche."*;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il D.M. 11 ottobre 2021 ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che "il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di Rotazione, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178".

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 3 – “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” per la realizzazione della linea di investimento meglio specificata nell'Allegato 1 con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse.

2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare gli obiettivi comuni relativi all'investimento predetto meglio descritti nell'Allegato II contenente le milestone ed i target concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste dall'Investimento di cui al precedente articolo 1.

2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 4

(Compiti in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR si obbliga a:

- a. assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo dell'investimento/riforma;
- b. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi Milestone e Target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi;
- c. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- d. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- e. emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- f. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- g. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- h. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- i. rendere disponibili le somme necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e nei limiti di essa.
- j. presidiare il rispetto degli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione del Piano, con riferimento agli interventi di competenza.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR si obbliga a:

- a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento di cui al precedente art.1 per un importo complessivo di € 184.185.750,00, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di investimento di competenza;
- b. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Amministrazione titolare dell'intervento;
- c. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;
- d. rendicontare le spese inerenti alle linee di investimento all'amministrazione titolare di interventi PNRR;
- e. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base all'Investimento, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati; conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare dell'intervento ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2;
- f. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti nell'ambito del PNRR;
- g. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della linea d'interventi;

- h. utilizzare, ove prescritto, le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio Centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari;
- i. fornire quanto necessario alle attività di certificazione e rendicontazione previste dall'art. 7 del D.M. 11 ottobre 2021;
- j. prestare collaborazione e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta nell'ambito delle procedure di audit, verifica, monitoraggio e controllo;
- k. effettuare i controlli di gestione ed amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, ed adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
- l. porre in essere tutte le misure di competenza volte al perseguimento del principio DNSH e, ove pertinente in base all'investimento, del tagging climatico e ambientale.
- m. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando all'Amministrazione Centrale titolare di intervento sugli stessi;

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, a tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Articolo 7

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. L'amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo di cui all'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2021, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei Milestone e Target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 8

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.

2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

3. L'amministrazione titolare di interventi PNRR successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, rende disponibile a quest'ultima:

- una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % del budget della linea di investimento in oggetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione l'Amministrazione attuatrice dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L'importo dell'anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione attuatrice dell'intervento e previa valutazione positiva del Servizio centrale per il PNRR;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni attuatrice, a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

4. Le quote di risorse di cui al comma precedente sono trasferite all'Amministrazione attuatrice dei singoli progetti dal Servizio Centrale del PNRR su indicazione dell'Amministrazione titolare, ovvero dalla Amministrazione titolare dell'intervento, su apposite contabilità speciali da aprire presso la tesoreria dello Stato, intestate alla Amministrazione attuatrice;

5. Le Parti durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 9

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è lo stesso Rappresentante legale.

Per il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il titolare del trattamento è il dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico in persona del legale rappresentante e il responsabile del trattamento è lo stesso Rappresentante legale.

5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 10

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice di linea di intervento non raggiunga i relativi milestone e target intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'amministrazione titolare di interventi PNRR riduce del 50% il contributo previsto per il loro finanziamento.

2. Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'amministrazione titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Ministero della Giustizia: dgrisorse.dog@giustiziacert.it

per il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna: PEC ooppp.lazio@pec.mit.gov.it

Articolo 12

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

2. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.

3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021. Prevalgono, in ogni caso, le disposizioni di cui a tale decreto.

Per l'Amministrazione titolare di interventi

PNRR

Il Direttore

Dott. Massimo Orlando

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR

Il Provveditore

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

Allegati alla convenzione:

- c.1. Schede sintetiche degli interventi previsti nel PNRR Edilizia Giudiziaria;
- c.2. Format Abilitazioni SAP per OO.PP.;
- c.3. Format funzionario delegato OO.PP.;
- c.4. Milestone e Target PNRR Edilizia Giudiziaria.